Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 300 del 18 novembre 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 18 novembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 6508

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" della Regione nel 1° semestre dell'anno 1963)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1963, n. 1.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1963 presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *gennaio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963, presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino nell'interesse e a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire duecento milioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960, n. 1, 16 maggio 1961, n. 3, e 30 gennaio 1962, n. 3, e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante introito di somme e imputazione di spese ai seguenti capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte *Entrate* e della parte *Spese* del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 e ai corrispondenti capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

capitolo 44 della parte *Entrate*: « Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari »;

capitolo 211 della parte *Spese*: « Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto bancario San Paolo di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta ».

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 211 della parte *Spese* del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato capitolo 44 della parte *Entrate* del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 ed al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 gennaio 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1963, n. 2.

Corresponsione di un assegno mensile al personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *gennaio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 al personale dell'Amministrazione regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione e retribuito in base ai sotto-

riportati assegni annui principali previsti dalle vigenti tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione regionale è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio o di salario, come da sottoriportata tabella, con un minimo di lire diecimila:

Grado gerarchico regionale	Stipendi e salari annui	Coefficienti corrispondenti
1°	2.700.000	900
2°	2.239.000	746
3°	2.010.000	670
4°	1.500.000	500
5°	1.206.000	402
6°	975.000	325
7°	813.000	271
8°	687.000	229
9°	606.000	202
10°	540.000	180
11°	471.000	157
12 *a*	540 000	180
12 *b*	519.000	173
12 *c*	477.000	159
12 *d*	453.000	151
12 *e*	426.000	142

Art. 2.

L'assegno mensile di cui al precedente art. 1 non è corrisposto:

a) al personale incaricato retribuito mediante compensi e indennità mensili d'incarico;

b) al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro;

c) al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di St-Vincent;

d) al personale addetto alla pulizia degli uffici della Amministrazione regionale e al personale, comunque assunto o incaricato, retribuito non in base agli assegni tabellari e alle norme del regolamento organico per il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o salario nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizioni disciplinari o di altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o salario ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio o salario.

Art. 4.

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde lire sessantasei milioni, per la corresponsione dell'assegno mensile di cui all'art. 1 della presente legge si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli 11 (per lire 46.734.800), 15 (per lire 4.078.200), 20 (per lire 422.320), 38 (per lire 169.680), 66 (per lire 4.956.360), 68 (per lire 133.560), 73 (per lire 1.744.680), 74 (per lire 126.840), **95 B** (per lire 2.442.720), 107 (per lire 782.040), 108 A (per lire 3.079.440), 226 (per lire 1.326.360) della parte *Spesa* del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, capitoli che presentano la necessaria disponibilità, nonchè ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive lire trentatre milioni, per la corresponsione dell'assegno mensile di cui all'art. 1 della presente legge per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1962 si provvederà mediante imputazione al nuovo capitolo 126-*bis* della parte *Spesa* del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962-1963, capitolo di spesa che viene istituito e finanziato con le seguenti variazioni agli stati di previsione della *Entrata* e della *Spesa* del bilancio stesso:

a) Parte prima - *Entrata*: aumento di lire trentatre milioni allo stanziamento del capitolo 34 « Provento gestione degli stabilimenti speciali di St-Vincent »;

b) Parte seconda *Spesa* istituzione del seguente nuovo capitolo 126-*bis*, con lo stanziamento di lire trentatre milioni « Spese per la corresponsione al personale, per il primo semestre 1962, di assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio o salario ».

Art. 5.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 gennaio 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1963, n. 3.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958-30 giugno 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 15 *febbraio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del conto consuntivo

Situazioni: di cassa, finanziaria e patrimoniale

Il conto consuntivo della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958-30 giugno 1959, revisionato dal Collegio dei revisori dei conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

Situazione di cassa:

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1957-1958	L.	1.706.066.554
Riscossioni nell'esercizio 1958-1959	»	6.419.697.743
Totale delle riscossioni	L.	8.125.764.297
Pagamenti nell'esercizio 1958-1959 .	»	6.887.682.553
Fondo di cassa al 30 giugno 1959	L.	1.238.081.744

Situazione finanziaria:

Fondo di cassa al 30 giugno 1959	L.	1.238.081.744
Residui attivi al 30 giugno 1959	»	1.162.167.358
Totale dell'attivo al 30 giugno 1959	L.	2.400.249.102
Residui passivi al 30 giugno 1959	»	2.485.506.229
Disavanzo di amministrazione al 30 giugno 1959	L.	85.257.127

Situazione patrimoniale:

Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1958	L.	1.396.933.840
Variazioni attive nell'esercizio 1958-1959:		
in aumento dell'attivo	»	199.217.363
in diminuzione del passivo . .	»	803.064.915
Totale dell'attivo	L.	2.399.216.118
Variazioni passive nell'esercizio 1958-1959:		
in diminuzione dell'attivo .	»	1.679.404.637
Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1959	L.	719.811.481

Art. 2.

Gestione di competenza: Entrate

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1958-30 giugno 1959 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

per avanzo di amministrazione	L.	342.371.451	
per entrate di competenza	»	5.629.459.745	
		L.	5.971.831.196
delle quali:			
riscosse per avanzo di amministrazione	L.	342.371.451	
riscosse per entrate di competenza	»	5.007.233.752	
		»	5.349.605.203
rimaste da riscuotere		L.	622.225.993

Art. 3.

Gestione di competenza: Spese

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1958-30 giugno 1959 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate in . . . . L. 6.178.086.398

delle quali:		
pagate	»	5.176.050.720
rimaste da pagare	L.	1.002.035.678

Art. 4.

Gestione di competenza: Riassunto entrate e spese

E' approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1° luglio 1958-30 giugno 1959:

Entrate	L.	5.971.831.196
Spese	»	6.178.086.398
Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1958-1959	L.	206.255.202

Art. 5.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1° luglio 1958-30 giugno 1959 sono riassunti e approvati in complessive L. 1.162.167.358, come segue:

Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio	L.	1.902.249.338
Maggiori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1957-1958 e precedenti	»	50.156.018
Totale	L.	1.952.405.356
Residui attivi riscossi in conto esercizio 1957-1958 e precedenti	»	1.412.463.991
Residui attivi esercizio 1957-1958 e precedenti rimasti da riscuotere al 30 giugno 1959	L.	539.941.365
Residui attivi accertati in conto esercizio 1958-1959 (art. 2)	»	622.225.993
Totale residui attivi al 30 giugno 1959	L.	1.162.167.358

Art. 6.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958-1959 sono riassunti e approvati in complessive L. 2.485.506.229, come segue:

Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1958-1959	L.	3.265.944.441
Residui passivi pagati in conto esercizio 1957-1958 e precedenti	»	1.711.631.833
Differenza	L.	1.554.312.608
Residui passivi esercizio 1957-1958 e precedenti riconosciuti insussistenti	»	70.842.057
Residui passivi esercizio 1957-1958 e precedenti rimasti da pagare al 30 giugno 1959	L.	1.483.470.551
Residui passivi accertati in conto esercizio 1958-1959 (art. 3)	»	1.002.035.678
Totale residui passivi al 30 giugno 1959	L.	2.485.506.229

Art. 7.

Situazione finanziaria

E' accertato ed approvato nell'ammontare di L. 85.257.127 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958-1959 risultante come segue:

Variazioni migliorative:				
Miglioramento della gestione dei residui attivi (art. 5)	L.	50.156.018		
Miglioramento della gestione dei residui passivi (art. 6)	»	70.842.057		
			L.	120.998.075
Variazioni peggiorative:				
Disavanzo della gestione di competenza (art. 4)			»	206.255.202
Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1° luglio 1958-30 giugno 1959			L.	85.257.127

Art. 8.

Situazione patrimoniale

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1959 (art. 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

Attivo:				
Beni immobili	L.	1.644.723.041		
Beni mobili	»	188.843.051		
Crediti diversi	»	3.032.658.502		
			L.	4.866.224.594
Passivo:				
Mutui passivi	L.	1.660.906.884		
Debiti diversi	»	2.485.506.229		
			»	4.146.413.113
Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1959			L.	719.811.481

Art. 9.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 febbraio 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1963, n. 4.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 15 *febbraio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del conto consuntivo
Situazioni: di cassa, finanziaria e patrimoniale

Il conto consuntivo della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960, revisionato dal Collegio dei revisori dei conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

Situazione di cassa:

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1958-1959	L.	1.238.081.744
Riscossioni nell'esercizio 1959-1960	»	5.519.752.519
Totale delle riscossioni	L.	6.757.834.263
Pagamenti nell'esercizio 1959-1960	»	6.378.229.418
Fondo di cassa al 30 giugno 1960	L.	379.604.845

Situazione finanziaria:

Fondo di cassa al 30 giugno 1960	L.	379.604.845
Residui attivi al 30 giugno 1960	»	2.828.615.133
Totale dell'attivo al 30 giugno 1960	L.	3.208.219.978
Residui passivi al 30 giugno 1960	»	3.405.208.105
Disavanzo di amministrazione al 30 giugno 1960	L.	196.988.127

Situazione patrimoniale:

Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1959		L.	719.811.481
Variazioni attive nell'esercizio 1959-1960:			
in aumento dell'attivo		»	1.924.792.074
in diminuzione del passivo		»	24.203.795
Totale dell'attivo		L.	2.668.807.350
Variazioni passive nell'esercizio 1959-1960:			
in diminuzione dell'attivo	L. 1.087.185.438		
in aumento del passivo	» 931.887.996		
		»	2.019.073.434
Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1960		L.	649.733.916

Art. 2.

Gestione di competenza: Entrate

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960 per la competenza propria, dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate in . . . . L. 7.186.200.294

delle quali:		
riscosse per entrate di competenza	»	5.092.237.471
rimaste da riscuotere	L.	2.093.962.823

Art. 3.

Gestione di competenza: Spese

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate in . . . . L. 7.348.454.747

delle quali:		
pagate	»	5.108.792.464
rimaste da pagare	L.	2.239.662.283

Art. 4.

Gestione di competenza: Riassunto entrate e spese

E' approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960:

Entrate	L.	7.186.200.294
Spese	»	7.348.454.747
Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1959-1960	L.	162.254.453

Art. 5.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960 sono riassunti e approvati in complessive L. 2.828.615.133 come segue:

Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio	L.	1.162.167.358
Residui attivi riscossi in conto esercizio 1958-1959 e precedenti	»	427.515.048
Residui attivi esercizio 1958-1959 e precedenti rimasti da riscuotere al 30 giugno 1960	L.	734.652.310
Residui attivi accertati in conto esercizio 1959-1960 (art. 2)	»	2.093.962.823
Totale residui attivi al 30 giugno 1960	L.	2.828.615.133

Art. 6.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-1960 sono riassunti e approvati in complessive L. 3.405.208.105 come segue:

Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1958-1959	L.	2.485.506.229
Residui passivi pagati in conto esercizio 1958-1959 e precedenti	»	1.269.436.954
Differenza	L.	1.216.069.275
Residui passivi esercizio 1958-1959 e precedenti riconosciuti insussistenti	»	50.523.453
Residui passivi esercizio 1958-1959 e precedenti rimasti da pagare al 30 giugno 1960	L.	1.165.545.822
Residui passivi accertati in conto esercizio 1959-1960 (art. 3)	»	2.239.662.283
Totale residui passivi al 30 giugno 1960	L.	3.405.208.105

Art. 7.

Situazione finanziaria

E' accertato ed approvato nell'ammontare di L. 196.988.127 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-1960 risultante come segue:

Variazioni migliorative:			
Miglioramento della gestione dei residui passivi (art. 6)		L.	50.523.453
Variazioni peggiorative:			
Disavanzo esercizi precedenti	L. 85.257.127		
Peggioramento della gestione di competenza esercizio 1959-1960 (art. 4)	» 162.254.453		
		»	247.511.580
Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960		L.	196.988.127

Art. 8.

Situazione patrimoniale

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1960 (art. 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

Attivo:			
Beni immobili	L. 1.721.490.347		
Beni mobili	» 237.361.505		
Crediti diversi	» 3.744.979.378		
		L.	5.703.831.230
Passivo:			
Mutui passivi	L. 1.648.889.209		
Debiti diversi	» 3.405.208.105		
		»	5.054.097.314
Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1960		L.	649.733.916

Art. 9.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 febbraio 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1963, n. 5.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 15 *febbraio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del conto consuntivo - Situazioni: di cassa, finanziaria e patrimoniale

Il conto consuntivo della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961, revisionato dal Collegio dei revisori dei conti, è appovato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

Situazione di cassa:

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1959-60		L.	379.604.845
Riscossioni nell'esercizio 1960-61		»	6.432.286.969
	Totale delle riscossioni	L.	6.811.891.814
Pagamenti nell'esercizio 1960-61		»	6.540.476.477
Fondo di cassa al 30 giugno 1961		L.	271.415.337

Situazione finanziaria:

Fondo di cassa al 30 giugno 1961	L.	271.415.337
Residui attivi al 30 giugno 1961	»	3.205.692.212
Totale dell'attivo al 30 giugno 1961	L.	3.477.107.549
Residui passivi al 30 giugno 1961	»	3.001.940.798
Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1961	L.	475.166.751

Situazione patrimoniale:

Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1960			L.	649.733.916
Variazioni attive nell'esercizio 1960-1961:				
in aumento dell'attivo			»	553.843.045
in diminuzione del passivo			»	432.485.297
Totale dell'attivo			L.	1.636.062.258
Variazioni passive nell'esercizio 1960-1961:				
in diminuzione dell'attivo	L.	112.013.438		
in aumento del passivo	»	80.000.000		
			»	192.013.438
Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1961			L.	1.444.048.820

Art. 2.

Gestione di competenza: Entrate

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate in . . . . L. 6.810.202.713

delle quali:

riscosse per entrate di competenza	»	5.833.122.561
rimaste da riscuotere	L.	927.080.152

Art. 3.

Gestione di competenza: Spese

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate in . . . . L. 6.381.520.953

delle quali:

pagate	»	4.990.316.132
rimaste da pagare	L.	1.391.204.821

Art. 4.

Gestione di competenza: Riassunto entrate e spese

E' approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961:

Entrate	L.	6.810.202.713
Spese	»	6.381.520.953
Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1960-1961	L.	428.681.760

Art. 5.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961 sono riassunti e approvati in complessive L. 3.205.692.212 come segue:

Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio			L.	2.828.615.133
Residui attivi esercizio 1959-1960 e precedenti riconosciuti insussistenti	L.	838.665		
Residui attivi riscossi in conto esercizio 1959-1960 e precedenti	»	549.164.408		
			»	550.003.073
Residui attivi esercizio 1959-1960 e precedenti rimasti da riscuotere al 30 giugno 1961			L.	2.278.612.060
Residui attivi accertati in conto esercizio 1960-1961 (art. 2)			»	927.080.152
Totale residui attivi al 30 giugno 1961			L.	3.205.692.212

Art. 6.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-1961 sono riassunti e approvati in complessive lire 3.001.940.798 come segue:

Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1960-1961	L.	3.405.208.105
Residui passivi pagati in conto esercizio 1959-1960 e precedenti	»	1.550.160.345
Differenza	L.	1.855.047.760
Residui passivi esercizio 1959-1960 e precedenti riconosciuti insussistenti	»	244.311.783
Residui passivi di esercizio 1959-1960 e precedenti rimasti da pagare al 30 giugno 1961	L.	1.610.735.977
Residui passivi accertati in conto esercizio 1960-1961 (art. 3)	»	1.391.204.821
Totale residui passivi al 30 giugno 1961	L.	3.001.940.798

Art. 7.

Situazione finanziaria

E' accertato ed approvato nell'ammontare di L. 475.166.751 l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-1961 risultante come segue:

Variazioni migliorative:				
Miglioramento della gestione di competenza (art. 4)	L.	428.681.760		
Miglioramento della gestione dei residui passivi (art. 6)	»	244.311.783		
			L.	672.993.543
Variazioni peggiorative:				
Disavanzo degli esercizi precedenti	L.	196.988.127		
Peggioramento della gestione dei residui attivi	»	838.665		
			»	197.826.792
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1° luglio 1960-30 giugno 1961			L.	475.166.751

Art. 8.

Situazione patrimoniale

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1961 (art. 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

Attivo:

Beni immobili	L. 1.722.790.277	
Beni mobili	» 274.003.611	
Crediti diversi	» 4.148.866.949	
		L. 6.145.660.837

Passivo:

Mutui passivi	L. 1.699.671.219	
Debiti diversi	» 3.001.940.798	
		» 4.701.612.017
Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1961		L. 1.444.048.820

Art. 9.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 febbraio 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1963, n. 6.

Concessione di un contributo straordinario alla sezione di Aosta del Club Alpino Italiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *marzo* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla sezione di Aosta del Club Alpino Italiano di un contributo straordinario di lire quarantadue milioni nelle spese a carico della Sezione stessa per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari con la sezione di Torino del Club Alpino Italiano concernenti la comproprietà e la gestione del vecchio Rifugio « Torino » e del nuovo Rifugio-albergo « Torino » al Colle del Gigante (gruppo del Monte Bianco).

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di lire quarantadue milioni di cui al precedente articolo sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte I — Entrata e della Parte II — Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

a) *Parte I — Entrata*:

Aumento della somma di lire quarantadue milioni alla previsione di entrata del capitolo 34 « Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent ».

b) *Parte II — Spesa*:

Istituzione del seguente nuovo capitolo 195-*bis* « Contributo straordinario alla sezione di Aosta del Club Alpino Italiano », con lo stanziamento di lire quarantadue milioni.

Art. 3.

Il contributo straordinario di cui all'art. 1 sarà concesso e liquidato con deliberazioni della Giunta regionale, previa approvazione della proposta di convenzione da stipulare tra le sezioni di Aosta e di Torino del Club Alpino Italiano per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari concernenti la comproprietà e la gestione del vecchio Rifugio « Torino » e del nuovo Rifugio-albergo « Torino » al Colle del Gigante (gruppo del Monte Bianco).

La spesa per la concessione del contributo straordinario di cui sopra sarà imputata all'apposito capitolo 195-*bis* del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 marzo 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1963, n. 7.

Sottoscrizione di capitale azionario della Società « Funivie Gran Paradiso S.p.A. », con sede in Cogne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *marzo* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta, di capitale azionario della Società « Funivie Gran Paradiso S.p.A. », con sede in Cogne, per un ammontare di spesa di lire trentaquattro milioni.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa derivante a carico del bilancio regionale dalla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte I — Entrata e della Parte II — Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

Variazione alla Parte I — Entrata:

La previsione di entrata del capitolo 2 (« Interessi su titoli di proprietà e su giacenze di cassa ») è aumentata da lire cinquanta milioni a lire ottantadue milioni.

Variazione alla Parte II — Spesa:

Lo stanziamento di spesa del capitolo 203 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali ») è aumentato da lire cinque milioni a lire trentasette milioni.

Art. 3.

Le spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'art. 1 della presente legge, previste in complessive lire trentaquattro milioni, graveranno sul capitolo 203 della Parte II — Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali »).

Le spese di cui al precedente comma saranno approvate, impegnate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 marzo 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1963, n. 8.

Partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per azioni « Centrale del latte di Aosta » e autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *marzo* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per azioni « Centrale del latte di Aosta », con sede in Aosta.

La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di apposito atto costitutivo e statuto sociale da approvare preventivamente dai competenti organi della Regione, del comune di Aosta e dell'Istituto bancario San Paolo di Torino che partecipano alla costituzione della Società stessa.

Art. 2.

E' autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della Società per azioni « Centrale del latte di Aosta », con sede in Aosta, per un ammontare massimo di spesa di lire cinque milioni.

Art. 3.

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finnaziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

a) lo stanziamento del capitolo 53 (« Spese per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici e spese e contributi per il funzionamento della centrale del latte di Aosta ») è ridotto da lire venticinque milioni a lire venti milioni;

b) è istituito il seguente capitolo 203-*bis*: « Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società per azioni (« Centrale del latte di Aosta »), con lo stanziamento di lire cinque milioni.

Art. 4.

La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'art. 2, prevista in complessive lire cinque milioni, graverà sull'apposito nuovo capitolo 203-*bis*, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3, della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

La spesa di cui al precedente comma sarà approvata, impegnata e liquidata con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5.

Agli eventuali successivi acquisti e sottoscrizioni di nuovo capitale azionario della costituenda Società per azioni « Centrale del latte di Aosta» si provvederà, di volta in volta, con apposite leggi regionali di approvazione e di finanziamento delle relative spese.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 marzo 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1963, n. 9.

Concessione di un contributo straordinario alla nuova Clinica odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, nelle spese per l'attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *marzo* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla nuova Clinica odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, di un contributo straordinario di lire dieci milioni nelle spese per la attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica della Clinica stessa.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di lire dieci milioni di cui al precedente articolo sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte I — Entrata e della Parte II — Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

a) *Parte I — Entrata*:

Aumento della somma di lire dieci milioni alla previsione di entrata del capitolo 34 « Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent ».

b) *Parte II — Spesa*:

Istituzione del seguente nuovo capitolo 188-*bis*: « Contributo straordinario alla nuova Clinica odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino », con lo stanziamento di lire dieci milioni.

Art. 3.

Il contributo straordinario di cui all'art. 1 sarà concesso e liquidato con deliberazioni della Giunta regionale, previa approvazione di apposita convenzione da stipulare tra la Regione autonoma della Valle d'Aosta e la nuova Clinica odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, convenzione con la quale la Clinica stessa si impegni a riservare, in perpetuo, un posto letto di degenza per l'assistenza medico-chirurgica specialistica alla popolazione della Valle d'Aosta.

La spesa per la concessione del contributo straordinario di cui sopra sarà imputata all'apposito nuovo capitolo 188-*bis* del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 marzo 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1963, n. 10.

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 1°-15 *maggio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dell'Amministrazione regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione e

retribuito in base alle vigenti tabelle organiche del personale dell'Amministrazione regionale, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella tabella seguente:

Gradi regionali	Coefficienti	Importo mensile lordo
1	900	70.000
2	746	58.000
3	670	52.000
4	500	39.000
5	402	31.500
6	325	24.650
7	271	23.350
8	229	18.000
9	202	18.000
10	180	14.000
11	157	14.000
12*a*	180	14.000
12*b*	173	14.000
12*c*	159	14.000
12*d*	151	12.000
12*e*	142	12.000

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo non è corrisposto:

a) al personale incaricato retribuito mediante compensi e indennità mensili d'incarico;

b) al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro;

c) al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di St. Vincent;

d) al personale addetto alla pulizia degli uffici dell'Amministrazione regionale e al personale, comunque assunto o incaricato, retribuito non in base agli assegni tabellari e alle norme del regolamento organico per il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

L'assegno temporaneo previsto dalla presente legge è soggetto alle ritenute di legge, è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio o salario per aspettativa, disponibilità, punizioni disciplinari od altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o salario ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio o salario.

L'assegno stesso non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza, dell'indennità di licenziamento o di cessazione dal servizio, nè va considerato nella determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione e non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili e non pensionabili eventualmente goduti.

Art. 4.

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde lire 90.000.000, per la corresponsione dell'assegno temporaneo di cui alla presente legge, si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli del bilancio di previsione della Regione riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali.

Per il finanziamento della maggiore spesa derivante a carico del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 45.000.000 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1963, sono approvate le variazioni di cui al successivo art. 5 agli stati di previsione dell'Entrata (aumento di lire 45 milioni sul capitolo 22) e della parte Spesa (aumenti su capitoli vari per complessive lire 45 milioni) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, mentre alla copertura della maggiore spesa annua, prevista in lire 90.000.000, per i successivi esercizi finanziari si provvederà con la maggiore entrata annua ordinaria già accertata (per oltre lire duecento milioni) nel corso dell'esercizio finanziario 1962-1963 sul capitolo 22 della parte Entrata del bilancio stesso.

Art. 5.

Al bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 sono apportate le seguenti variazioni per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio stesso dalla applicazione della presente legge:

Variazioni in aumento alla parte 1ª Entrata (per lire 45.000.000).

Lo stanziamento del capitolo 22 (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione ») è aumentato di lire quarantacinquemilioni.

Variazioni in aumento alla parte 2ª Spesa (per complessive lire 45.000.000).

Lo stanziamento del capitolo 11 (« Stipendi, salari, indennità fisse, assegni e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale ») è aumentato di L. 30.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 15 (« Stipendi, salari, indennità, assegni e trattamento di quiescenza, assistenziale e licenziamento al personale del servizio forestale regionale ») è aumentato di L. 2.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 38 (« Stipendi, salari, assegni, assicurazioni e trattamento di quiescenza al personale addetto alla Commissione di coordinamento ») è aumentato di L. 200.000.

Lo stanziamento del capitolo 66 (« Spese per la manutenzione delle strade regionali — salari e indennità ai cantonieri e capi cantonieri ecc. ») è aumentato di L. 3.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 73 (« Spese per le scuole medie superiori — Stipendi, indennità, assegni, competenze fisse ecc. al personale, ecc... ») è aumentato di L. 1.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 93 (« Spese per l'Istituto professionale regionale — Stipendi, indennità, assegni, competenze fisse ecc. al personale, ecc... ») è aumentato di L. 300.000.

Lo stanziamento del capitolo 95-*B* (« Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Laboratorio regionale di igiene e profilassi — Spese per stipendi, salari, indennità, assegni e competenze fisse ecc... ») è aumentato di L. 1.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 107 (« Spese per il funzionamento della locale Federazione O.N.M.I. comprese le spese per il personale amministrativo ») è aumentato di L. 500.000.

Lo stanziamento del capitolo 108-*A* (« Spese per il funzionamento dei servizi dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta — Spese per stipendi, salari, indennità, assegni ecc... del personale ») è aumentato di L. 5.000.000.

Art. 6.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 maggio 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1963, n. **11**.

Modificazione-completamento dell'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 15 *maggio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento

dei servizi del Corpo di soccorso alpino, è completato con l'aggiunta del seguente nuovo comma (terzo comma):

« I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo possono essere concessi anche ad Enti ed Associazioni locali, nonchè a privati residenti in Valle d'Aosta, che provvedano alla costruzione ex novo, alla ricostruzione, ampliamento, sistemazione e arredamento di rifugi e di altre opere alpine nel territorio della Valle d'Aosta, con destinazione in perpetuo delle opere alpine in questione allo scopo per il quale sono concessi i contributi regionali e secondo le prescrizioni dei rispettivi atti di concessione ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 maggio 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1963, n. 12.

Istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 15 *maggio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Aosta, l'« Ente valdostano per l'artigianato tipico », avente personalità giuridica e il cui funzionamento, sotto la vigilanza della Regione, sarà regolato da apposito statuto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria e commercio e sentita la Commissione consiliare permanente per l'industria e il commercio.

Art. 2.

Per la costituzione del capitale iniziale del predetto Ente è approvata l'assegnazione di un contributo straordinario regionale di lire quindicimilioni, con imputazione della relativa spesa al capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, che offre la necessaria disponibilità di fondi (cap. 157: « Spese, contributi e sussidi per iniziative economiche e per lo sviluppo delle attività economiche »).

Art. 3.

Per il finanziamento delle spese generali annuali di gestione del predetto Ente è autorizzata la concessione di contributi annuali regionali in misura da stabilirsi, in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle necessità dell'Ente stesso, con provvedimento del Consiglio regionale.

Per il corrente esercizio finanziario 1962-1963 è approvata la concessione di un contributo annuo regionale di lire cinque milioni con imputazione della relativa spesa al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, che offre la necessaria disponibilità di fondi (cap. 65: « Spese e sussidi per iniziative tendenti all'incremento ed al potenziamento dell'artigianato locale, ecc. »).

I successivi contributi annuali regionali saranno imputati all'istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione corrispondente al capitolo 65 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 4.

Il « Comitato valdostano per l'artigianato », costituito con decreto del presidente della Giunta regionale n. 54 prot. 2568/5, in data 27 agosto 1947, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto all'Ente valdostano di cui all'art. 1 della presente legge.

Il personale del soppresso Comitato valdostano per l'artigianato è trasferito all'Ente valdostano di cui all'art. 1 della presente legge con il trattamento economico in godimento.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 maggio 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1963, n. 13.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 27 *giugno* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del conto consuntivo - Situazioni: di cassa, finanziaria e patrimoniale

Il conto consuntivo della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 revisionato dal Collegio dei revisori dei conti, è approvato nelle singole risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

Situazione di cassa:				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1961-1962			L.	271.415.337
Riscossioni dell'esercizio 1961-1962			»	8.625.177.149
Totale delle riscossioni			L.	8.896.592.486
Pagamenti nell'esercizio 1961-1962			»	7.150.685.973
Fondo di cassa al 30 giugno 1962			L.	1.745.906.513
Situazione finanziaria:				
Fondo di cassa al 30 giugno 1962			L.	1.745.906.513
Residui attivi al 30 giugno 1962			»	5.131.021.399
Totale dell'attivo al 30 giugno 1962			L.	6.876.927.912
Residui passivi al 30 giugno 1962			»	5.901.424.129
Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1962			L.	975.503.783
Situazione patrimoniale:				
Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1962			L.	1.444.048.820
Variazioni attive nell'esercizio 1961-1962:				
in aumento dell'attivo	L.	3.895.732.711		
in diminuzione del passivo	»	45.730.130		
			L.	3.941.462.841
Totale dell'attivo			L.	5.385.511.661
Variazioni passive nell'esercizio 1961-1962:				
in diminuzione dell'attivo	L.	62.390.850		
in aumento del passivo	»	4.399.483.331		
			»	4.461.874.181
Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1962			L.	923.637.480

Art. 2.

Gestione di competenza: entrate

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

per entrate di competenza	L.	10.633.530.336
delle quali:		
riscosse per entrate di competenza	»	6.689.967.420
rimaste da riscuotere	L.	3.943.562.916

Art. 3.

Gestione di competenza: spese

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate in . . . . L. 10.151.708.763

delle quali:		
pagate	»	5.759.205.334
rimaste da pagare	L.	4.392.563.429

Art. 4.

Gestione di competenza: riassunto entrate e spese

E' approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962:

Entrate	L.	10.633.530.336
Spese	»	10.151.708.763
Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1961-1962	L.	481.821.573

Art. 5.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 sono riassunti e approvati in complessive L. 5.131.021.399 come segue:

Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio	L.	3.205.692.212
Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1960-1961 e precedenti	»	83.024.000
Differenza	L.	3.122.668.212
Residui attivi riscossi in conto esercizio 1960-1961 e precedenti	»	1.935.209.729
Residui attivi esercizio 1960-1961 e precedenti rimasti da riscuotere al 30 giugno 1962	L.	1.187.458.483
Residui attivi accertati in conto esercizio 1961-1962 (art. 2)	»	3.943.562.916
Totale residui attivi al 30 giugno 1962	L.	5.131.021.399

Art. 6.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-1962 sono riassunti e approvati in complessive L. 5.901.424.129 come segue:

Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'eserc. 1961-62	L.	3.001.940.798
Residui passivi pagati in conto esercizio 1960-61 e precedenti	»	1.391.480.639
Differenza	L.	1.610.460.159
Residui passivi esercizio 1960-1961 e precedenti riconosciuti insussistenti	»	101.539.459
Residui passivi esercizio 1960-1961 e precedenti rimasti da pagare al 30 giugno 1962	L.	1.508.920.700
Residui passivi accertati in conto esercizio 1961-1962 (art. 3)	»	4.392.503.429
Totale residui passivi al 30 giugno 1962	L.	5.901.424.129

Art. 7.

Situazione finanziaria

E' accertato ed approvato nell'ammontare di L. 975.503.783 l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-1962 risultante come segue:

Variazioni migliorative:				
Avanzo degli esercizi precedenti	L.	475.166.751		
Miglioramento della gestione di competenza (art. 4)	»	481.821.573		
Miglioramento della gestione dei residui passivi (art. 6)	»	101.539.459		
			L.	1.058.527.783
Variazioni peggiorative:				
Peggioramento della gestione dei residui attivi			»	83.024.000
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1° luglio 1961-30 giugno 1962			L.	975.503.783

Art. 8.

Situazione patrimoniale

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1962 (art. 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

Attivo:				
Beni immobili	L.	1.953.560.807		
Beni mobili	»	348.254.579		
Crediti diversi	»	7.677.187.312		
			L.	9.979.002.698
Passivo:				
Mutui passivi	L.	3.153.941.089		
Debiti diversi	»	5.901.424.129		
			L.	9.055.365.218
Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1962			L.	923.637.480

Art. 9.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 giugno 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1963, n. 14.

Acquisto di appezzamento di terreno sito in Aosta, via St-Martin De Corléans, di proprietà della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 27 *giugno* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto, dalla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, di Aosta, di un appezzamento di terreno sito in Aosta, via Saint-Martin-de-Corléans, a levante del complesso immobiliare ospedaliero regionale denominato « Istituto regionale di assistenza materna ed infantile », distinto in catasto al mappale n. 128 del foglio XXVII, della superficie di mq. 2414 circa, al prezzo di L. 13.000 al mq., oltre alle spese notarili, di registrazione e accessorie previste in circa lire tremilioni.

Art. 2.

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente articolo, previste in complessive L. 34.400.000 circa, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della

Parte 1a — Entrata e della Parte 2a — Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

a) *Parte 1a - Entrata*:

Aumento della somma di lire trentamilioni alla previsione di entrata del capitolo 34 (« Provento gestione degli stabilimenti speciali di Saint Vincent »).

b) *Parte 2a - Spesa*:

Aumento da lire ottomilioni a lire trentacinquemilioni dello stanziamento del capitolo 200 (« Spese per l'acquisto di beni patrimoniali »).

Aumento di lire tremilioni dello stanziamento del capitolo 141 (« Spese accessorie per stipulazione e registrazione di convenzioni e di contratti ecc. »).

Art. 3.

Le spese per l'acquisto del terreno di cui all'art. 1, previste in complessive L. 34.400.000 circa, graveranno per L. 31.400.000 circa sull'apposito capitolo 200 della Parte 2a — Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 (« Spese per l'acquisto di beni patrimoniali ») e per L. 3.000.000 circa sull'apposito capitolo 141 della Parte II. — Spesa del bilancio stesso (« Spese accessorie per stipulazione e registrazione di convenzioni e di contratti ecc. »).

Art. 4.

Le spese di cui al precedente art. 3 saranno approvate, impegnate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

La Giunta regionale provvederà all'adozione delle necessarie deliberazioni, in esecuzione della presente legge, per il perfezionamento degli atti e per la stipulazione dell'atto notarile di compravendita dell'immobile di cui all'art. 1.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 giugno 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1963, n. 15.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data 27 giugno* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello Stato di previsione della Parte 1a — Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

In aumento:

Cap. 2. — Interessi su titoli di proprietà e su giacenze di cassa	L.	23.000.000
Cap. 4. — Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere	»	120.000.000
Cap. 6. — Sovrimposta provinciale sui fabbricati	»	20.000.000
Cap. 7. — Addizionale provinciale all'imposta I.C.A.P.	L.	20.000.000
Cap. 15. — Imposta camerale sui redditi soggetti ad imposta di R.M.	»	18.000.000
Cap. 16. — Compartecipazione sul provento IGE	»	10.000.000
Cap. 22. — Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali ecc.	»	200.000.000
Cap. 34. — Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent	»	317.200.000
TOTALE . . .	L.	728.200.000

Art. 2.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Parte 2a — Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

In diminuzione:

Cap. 196. — Spese per l'istituzione di uffici turistico-commerciali all'estero	L.	39.000.000

In aumento:

Cap. 6. — Spese per il funzionamento di Commissioni varie	L.	1.000.000
Cap. 9. — Spese per tributi fondiari, assicurazione incendi su beni demaniali e patrimoniali della Regione	»	1.000.000
Cap. 10. — Spese per la gestione della funivia Buisson-Chamois: a) spese per il personale . L. 1.000.000; b) spese generali e di eserc. » 2.000.000; sommano a	»	3.000.000
Cap. 13. — Indennità di missione e trasferte e rimborso spese di viaggio al personale . .	»	1.000.000
Cap. 18. — Indennità di missione e trasferte e rimborso spese di viaggio e di trasferimento al personale del servizio forestale regionale e degli uffici distaccati	»	1.000.000
Cap. 19. — Spese per cancelleria, stampati, illuminazione, riscaldamento ecc. . . .	»	2.000.000
Cap. 20. — Spese per la manutenzione e pulizia di locali ed uffici regionali . . .	»	4.000.000
Cap. 21. — Acquisto di pubblicazioni, stampa *Bollettino Ufficiale*, bollatura mandati ecc.	»	2.000.000
Cap. 23. — Spese per l'esercizio e la manutenzione di automezzi ecc.	»	1.000.000
Cap. 25. — Spese per perizie, liti, atti legali, consulenze e arbitraggi	»	10.000.000
Cap. 26. — Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ispettorato forestale regionale	»	400.000
Cap. 33. — Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi e studi .	»	3.000.000
Cap. 36. — Rimborsi di quote indebite ed inesigibili sui tributi riscossi direttamente dalla Regione	»	4.000.000
Cap. 39. — Indennità di missione, trasferte e rimborso spese di viaggio al presidente, ai componenti e al personale della Commissione di coordinamento	»	2.000.000
Cap. 40. — Spese varie per il funzionamento degli uffici e dei servizi della Commissione di coordinamento	»	400.000
Cap. 55. — Spese e contributi per il rimboschimento, per cantieri scuola ecc. . . .	»	35.000.000
Cap. 66. — Spese per la manutenzione delle strade regionali ecc.	»	30.000.000
Cap. 73. — Spese per le scuole medie superiori, stipendi, indennità ecc.	»	4.000.000
Cap. 74. — Spese per le scuole medie inferiori, stipendi, indennità ecc.	»	4.500.000
Cap. 75. — Spese per acquisto di materiale per arredamento tecnico ecc. per le scuole medie inferiori e superiori	»	500.000
Cap. 76. — Spese per la Scuola di avviamento, stipendi, indennità ecc.	»	5.000.000

Cap. 79. — Indennità ai commissari per gli esami di maturità classica, di abilitazione magistrale ecc.	L.	1.000.000
Cap. 81. — Spese per le Scuole elementari, stipendi, indennità, assegni ecc.	»	25.000.000
Cap. 93. — Spese per l'Istituto professionale regionale, stipendi, indennità, assegni ecc.	»	2.000.000
Cap. 95-*a* — Spese per la manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione ecc. del Laboratorio regionale di igiene e profilassi	»	1.000.000
Cap. 100. — Spese per l'assistenza agli infermi di mente ecc.	»	20.000.000
Cap. 110. — Sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti, a privati, ad istituti di assistenza e di educazione ecc.	»	25.000.000
Cap. 116. — Spese per sussidi e contributi a società sportive e per manifestazioni turistiche e sportive	»	10.000.000
Cap. 118. — Spese e contributi per la gestione e la manutenzione del campo di aviazione di Aosta	»	2.000.000
Cap. 120. — Spese e contributi per incremento del patrimonio alpinistico ecc	»	1.000.000
Cap. 126. — Spese per conguaglio stipendi, indennità ecc.	»	2.000.000
Cap. 128. — Spese e contributi straordinari di integrazione del fondo per indennità di cessazione del rapporto d'impiego	»	25.000.000
Cap. 130. — Spese per acquisto di automezzi, di macchinari, di apparecchiature ecc.	»	5.000.000
Cap. 131. — Spese per acquisto di mobili, macchine ed arredi per gli uffici	»	80.000.000
Cap. 133. — Spese per acquisto di macchine per ufficio, di mobili ecc. per gli uffici del servizio forestale regionale e dei servizi periferici	»	1.000.000
Cap. 135. — Spese per concorso della Regione in spese varie per servizi ed uffici statali	»	2.000.000
Cap. 136. — Spese per compensi, contributi e sussidi di indole straordinaria ecc.	»	3.000.000
Cap. 138. — Indennità e rimborso spese ai membri di Commissioni per concorsi	»	3.000.000
Cap. 140. — Spese e contributi per iniziative e manifestazioni turistiche e culturali ecc.	»	2.000.000
Cap. 141. — Spese accessorie per stipulazione e registrazione di convenzioni e di contratti ecc.	»	5.000.000
Cap. 143. — Spese e contributi per iniziative a favore dell'agricoltura, per bonifica e sistemazione di terreni danneggiati da alluvioni e valanghe ecc.	»	64.000.000
Cap. 144. — Spese e contributi per lavori di costruzione e di sistemazione di opere di irrigazione ecc.	»	15.000.000
Cap. 161. — Spese per progetti di opere pubbliche e per compenso a tecnici estranei all'Amministrazione per perizie, progettazioni ecc.	»	28.000.000
Cap. 162. — Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità (strade, scuole, cimiteri, acquedotti ed altri)	»	565.000.000
Cap. 163. — Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali	»	97.000.000
Cap. 166. — Spese, sovvenzioni e contributi per impianti di linee elettriche e telefoniche di allacciamento	»	1.500.000
Cap. 167. — Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti e a privati per lavori di pubblica utilità e per finanziamento spese cantieri di lavoro	»	15.000.000
Cap. 180. — Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle aule e dei laboratori dell'Istituto professionale ecc.	»	10.000.000
Cap. 182. — Spese per la manutenzione, custodia, riscaldamento e spese varie per gli stabili delle palestre ginniche ecc.	»	500.000
Cap. 184. — Spese per la prevenzione delle malattie infettive del bestiame, contributi per la profilassi delle malattie	L.	1.000.000
Cap. 191. — Contributo straordinario alla Cassa mutua malattia coltivatori diretti	»	11.000.000
Cap. 194. — Spese e contributi per corsi di guide e portatori alpini e maestri di sci	»	3.500.000
Cap. 202. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per trafori stradali alpini e di Società autostradali	»	64.000.000
Totale	L.	1.205.300.000

Art. 3.

E' approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo 125-*bis* nella Parte II — Spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963: « Spese per la restituzione di somme introitate in più sui capitoli di entrata della parte straordinaria del bilancio », con lo stanziamento di lire 900.000.

Art. 4.

E' approvato l'aumento, da lire 536.500.000 a lire 975.500.000, dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

La tabella allegato *E* alla legge regionale 14 agosto 1962, n. 16, (tabella dimostrativa delle spese straordinarie non ricorrenti alle quali è destinato l'avanzo di amministrazione iscritto nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1962-1963) è modificata come segue:

Oggetto della spesa:

Cap. 131. — Spese per acquisto di mobili, macchine ed arredamenti per uffici (parziale)	L.	50.000.000
Cap. 144. — Spese e contributi per lavori di costruzione e di sistemazione di opere di irrigazione e per il miglioramento dei pascoli montani	»	75.000.000
Cap. 162. — Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità (parziale)	»	600.500.000
Cap. 163. — Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali	»	50.000.000
Cap. 164. — Spese per l'installazione dell'impianto funiviario Buisson-Chamois (parziale)	»	100.000.000
Cap. 201. — Spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne di Aosta	»	100.000.000
Totale	L.	975.500.000

Art. 5.

E' autorizzata l'istituzione nella Parte I — Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 dei seguenti nuovi capitoli, con gli stanziamenti sottoindicati, in sostituzione dell'attuale capitolo 40 (« Contributi dello Stato, per l'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura ») già iscritto in bilancio per memoria (senza stanziamento):

Cap. 40. — Fondi assegnati dallo Stato per spese per ricerche di mercato e per interventi straordinari in difesa della produzione agricola (a' sensi articoli 5 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)		*per memoria*
Cap. 40-*a*. — Fondi assegnati dallo Stato per spese per attività di ricerca e sperimentazione agraria e forestale a fini applicativi (a' sensi articoli 6 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)		*per memoria*
Cap. 40-*b*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi e spese per attività dimostrative e assistenza tecnica (a' sensi articoli 7 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	L.	10.800.000
Cap. 40-*c*. — Fondi assegnati dallo Stato per la corresponsione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (a' sensi articoli 8 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	180.000.000

Cap. 40-*d*. — Fondi assegnati dallo Stato per pagamento degli interessi e prestiti per opere di miglioramento fondiario (a' sensi articoli 9 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . L. 3.000.000

Cap. 40-*e*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi ai coltivatori diretti nelle spese per la costruzione di case agricole (a' sensi articoli 10 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 60.000.000

Cap. 40-*f*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti irrigui (a' sensi articoli 11 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 30.000.000

Cap. 40-*g*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna (a' sensi articoli 13 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . » 120.000.000

Cap. 40-*h*. — Fondi assegnati dallo Stato per iniziative e contributi per il miglioramento e l'incremento delle produzioni pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e viticoltura (a' sensi articoli 14 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 7.800.000

Cap. 40-*i*. — Fondi assegnati dallo Stato per spese e contributi per la difesa delle colture da parassiti (a' sensi primo comma art. 15 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) » 20.000.000

Cap. 40-*l*. — Fondi assegnati dallo Stato per spese e contributi ad enti ed agricol ori associati per impianti ed attrezzature per la disinfestazione di prodotti agricoli (a' sensi del secondo comma dell'art. 15 e dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . » 3.000.000

Cap. 40-*m*. — Fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi sui prestiti per lo sviluppo zootecnico e per la riconversione di colture (a' sensi lettera *a*) art. 16 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . » 8.000.000

Cap. 40-*n*. — Fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi sui prestiti e mutui per opere ed attrezzature per lo sviluppo zootecnico e relativi prodotti (a' sensi lettera *b*) art. 16 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 3.000.000

Cap. 40 *o*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi per l'acquisto di bestiame selezionato e per iniziative di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367 (a' sensi articoli 17 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . » 24.400.000

Cap. 40-*p*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi a piccole aziende agricole, a coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli, associati, o a loro cooperative, per acquisto di macchine e attrezzature agricole (a' sensi primo comma art. 18 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . » 40.000.000

Cap. 40-*q*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi ad aziende agricole non previste al precedente capitolo 40-*p* per acquisto macchine ed attrezzature agricole (a' sensi del secondo comma art. 18 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 10.000.000

Cap. 40-*r*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi per impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per impianti di approvvigionamento (a' sensi articoli 20 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . » 70.000.000

Cap. 40-*s*. — Fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi su prestiti contratti da enti e associazioni di produttori agricoli per organizzazione ed attrezzature di mercato (a' sensi articoli 21 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . *per memoria*

Cap. 40-*t*. — Fondi concessi dallo Stato per opere pubbliche di bonifica e per lavori di irrigazione e bonifica (a' sensi articoli 22 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . *per memoria*

Cap. 40-*u*. — Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica montana (a' sensi articoli 23 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . L. 50.000.000

Cap. 40-*v*. — Fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (a' sensi articoli 27 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . » 4.000.000

Cap. 40-*z*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi per opere di miglioramento fondiario a servizio della proprietà contadina (a' sensi articoli 27 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 16.000.000

Totale . . . L. 660.000.000

Art. 6.

E' autorizzata l'istituzione nella Parte II — Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 dei seguenti, nuovi capitoli di spesa con gli stanziamenti sottoindicati, in sostituzione dell'attuale capitolo 155: « Erogazione di contributi concessi dallo Stato per l'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » già iscritto in bilancio per memoria (senza stanziamento):

Cap. 155. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per spese per ricerche di mercato e per interventi straordinari in difesa della produzione agricola (a' sensi articoli 5 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . *per memoria*

Cap. 155-*a*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per spese per attività di ricerca e sperimentazione agraria e forestale a fini applicativi (a' sensi articoli 6 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . . . *per memoria*

Cap. 155-*b*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per contributi e spese per attività dimostrative e assistenza tecnica (a' sensi articoli 7 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) L. 10.800.000

Cap. 155-*c*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la corresponsione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (a' sensi articoli 8 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . . . » 180.000.000

Cap. 155-*d*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per pagamento degli interessi e prestiti per opere di miglioramento fondiario (a' sensi articoli 9 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 3.000.000

Cap. 155-*e*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per contributi ai coltivatori diretti nelle spese per la costruzione di case agricole (a' sensi articoli 10 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . . . » 60.000.000

Cap. 155-*f*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per contributi per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti irrigui (a' sensi articoli 11 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 30.000.000

Cap. 155-*g*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna (a' sensi articoli 13 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) » 120.000.000

Cap. 155-*h*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative e contributi per il miglioramento e l'incremento delle produzioni pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e viticoltura (a' sensi articoli 14 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . » 7.800.000

Cap. 155-*i*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per spese e contributi per la difesa delle colture da parassiti (a' sensi primo comma art. 15 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 20.000.000

Cap. 155-*l*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per spese e contributi ad enti e agricoltori associati per impianti ed attrezzature per la disinfestazione di prodotti agricoli (a' sensi secondo comma art. 15 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . » 3.000.000

Cap. 155-*m*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi sui prestiti per lo sviluppo zootecnico e per la riconversione di colture (a' sensi lettera *a*) art. 16 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	L.	8.000.000
Cap. 155-*n*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi sui prestiti e mutui per opere ed attrezzature per lo sviluppo zootecnico e relativi prodotti (a' sensi lettera *b*) art. 16 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	3.000.000
Cap. 155-*o*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per contributi per l'acquisto di bestiame selezionato e per iniziative di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367 (a' sensi articoli 17 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	24.400.000
Cap. 155-*p*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per contributi a piccole aziende agricole, a coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli, associati, o a loro cooperative, per acquisto di macchine e attrezzature agricole (a' sensi primo comma art. 18 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	40.000.000
Cap. 155-*q*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per contributi ad aziende agricole non previste dal precedente cap. 40-*p* per acquisto di macchine ed attrezzature agricole (a' sensi secondo comma art. 18 e art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	10.000.000
Cap. 155-*r*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per contributi per impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per impianti di approvvigionamento (a' sensi articoli 20 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	70.000.000
Cap. 155-*s*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi su prestiti contratti da Enti e associazioni di produttori agricoli per organizzazione ed attrezzature di mercato (a' sensi articoli 21 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)		*per memoria*
Cap. 155-*t*. — Spese sui fondi concessi dallo Stato per opere pubbliche di bonifica e per lavori di irrigazione e bonifica (a' sensi articoli 22 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)		*per memoria*
Cap. 155-*u*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica montana (a' sensi articoli 23 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	50.000.000
Cap. 155-*v*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (a' sensi articoli 27 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	4.000.000
Cap. 155-*z*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per contributi per opere di miglioramento fondiario a servizio della proprietà contadina (a' sensi articoli 27 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	16.000.000
Totale	L.	660.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 giugno 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1963, n. 16.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.) per aumento del capitale azionario della predetta Società.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data 27 giugno* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario, per l'ammontare di lire 25.000.000 (venticinque milioni), della Società autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.), con sede in Torino, per aumento del capitale azionario della Società stessa da lire tre miliardi a lire cinque miliardi.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di lire 25 milioni derivante a carico del bilancio regionale dalla sottoscrizione di nuovo capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte I — Entrata e della Parte II — Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

a) *Parte I — Entrata*:

Aumento di lire 25.000.000 (venticinque milioni) alla previsione di entrata del capitolo 34 (« Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St. Vincent »).

b) *Parte II — Spesa*:

Aumento di lire 25.000.000 (venticinque milioni) allo stanziamento del capitolo 202 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali »).

Art. 3.

La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo graverà sull'apposito capitolo 202 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali »).

Art. 4.

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed alla approvazione e liquidazione delle spese relative si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, a' sensi delle norme dello statuto della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.) della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, ed in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione della predetta Società.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 giugno 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1963, n. 17.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Italiana per il Traforo Stradale del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.) per aumento del capitale azionario della predetta Società.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data 27 giugno* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario, per l'ammontare di lire 312.500.000 (trecentododici milioni cinquecentomila), della Società Italiana per il Traforo Stradale del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.), con sede in Torino, per aumento del capitale azionario della Società stessa da lire tre miliardi cinquecento milioni a lire sei miliardi.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di lire 312.500.000 derivante a carico del bilancio regionale dalla sottoscrizione di nuovo capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte I — Entrata e della Parte II — Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963

a) *Parte I — Entrata*:

Aumento di lire duecentododici milioni cinquecentomila alla previsione di entrata del capitolo 34 (« Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St. Vincent »).

b) *Parte II — Spesa*:

Prelevamento di lire centomilioni dallo stanziamento del capitolo 47 (« Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese ») con destinazione ad aumento dello stanziamento del capitolo 202 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali »).

Ulteriore aumento di lire duecentododici milioni cinquecentomila allo stanziamento del capitolo 202 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali »).

Art. 3.

Le spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo graveranno sull'apposito capitolo 202 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963: « Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali ».

Art. 4.

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui all'art. 1 della presente legge ed alla approvazione e liquidazione delle spese relative si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi delle norme dello statuto della Società S.I.T.R.A.S.B., della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, ed in conformità delle deliberazioni della assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione della predetta Società.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 giugno 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1963, n. 18.

Approvazione di spese per opere di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data 27 giugno* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, con impegno all'apposito capitolo 164 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, la spesa di lire centocinquanta milioni quale primo finanziamento delle spese per la installazione di un nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois, in sostituzione del vecchio impianto funiviario già costruito dalla Regione per il collegamento del comune isolato di Chamois.

Art. 2.

E' approvata, con impegno all'apposito capitolo 201 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, la spesa di lire cento milioni quale primo finanziamento delle spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne di Aosta, per il completamento ed il funzionamento della stazione per autolinee pubbliche della città di Aosta.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti consiliari si provvederà al finanziamento ed all'approvazione delle ulteriori spese previste per il finanziamento totale e l'attuazione delle opere di pubblica utilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 giugno 1963

MARCOZ

(9741)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

PREZZO L. 200 (2151188) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.